



Protocollo del 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti

RS 0.814.325; RU 2003 4425

Decisione 2009/2 Elenco delle paraffine clorate a catena corta e dei naftaleni policlorurati negli allegati I e II del Protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti

Adottata dalle Parti contraenti il 18 dicembre 2009
Approvata dall'Assemblea federale il 15 giugno 2018¹
Accettata con strumento depositato dalla Svizzera il 30 novembre 2018
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 febbraio 2023

Traduzione

Le Parti al Protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, riunite in occasione della ventisettesima seduta dell'organo esecutivo, decidono di emendare il Protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti («Protocollo POP») della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, come segue:

Art. 1 Emendamento

A. Allegato I

1. Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

Materia	Regime di applicazione	
	Utilizzazioni consentite	Condizioni
«Naftaleni policlorurati (PCN)	Produzione Uso	Nessuna Nessuna

¹ RU 2022 37

Materia	Regime di applicazione	
	Utilizzazioni consentite	Condizioni
Paraffine clorate a catena corta ^e	Produzione	Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell'allegato II.
	Uso	Nessuna, salvo per gli usi elencati nell'allegato II»

2. Alla fine dell'allegato I è aggiunta la seguente nota in calce:

«^e Per paraffine clorate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.»

B. Allegato II

1. Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

Materia	Regime di applicazione	
	Utilizzazioni consentite	Condizioni
«Paraffine clorate a catena corta ^b	a) Materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell'industria mineraria; b) materiali ignifughi nei sigillanti per dighe.	Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate. Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.»

2. Alla fine dell'allegato II è aggiunta la seguente nota in calce:

«^b Per paraffine clorate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.»

Art. 2 Rapporto con il Protocollo POP

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di accettazione del presente emendamento senza aver precedentemente, o simultaneamente, depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al Protocollo POP.

Art. 3 Entrata in vigore

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del Protocollo POP, il presente emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle Parti contraenti il Protocollo POP hanno depositato i loro strumenti di accettazione presso il depositario.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti il Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di accettazione.

